

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE *Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico (art. 10 dl n.83 del 31/5/2014)*

NORMATIVA

Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 art. 10 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (GU n.125 del 31-5-2014). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

Decreto Interministeriale 7 maggio 2015

AMBITO - intero territorio nazionale

SOGGETTO GESTORE: Mibac (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA

Per le spese sostenute nell'anno	Presentazione nell'anno	Periodo per la compilazione dell'istanza	Click Day
2014	2015	dal 15/9/15 al 9/10/15	dal 12/10/15 al 15/10/15
2015	2016	dall'11 al 29 gennaio 2016	dal 1° al 5 feb 2016
2016	2017	dal 9 al 27 gennaio 2017	dal 30 gen al 3 feb 2017

E' PREVISTO IL CLIK DAY - Le domande saranno esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione

SOGGETTI BENEFICIARI: L'impresa alberghiera deve risultare esistente alla data del 1° gennaio 2012 (Euroconferenze: "Tale possibilità viene concessa esclusivamente alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, il che sta a significare, salvo interpretazioni diverse dall'Agenzia delle entrate, che, condizione discriminante è l'esistenza dell'azienda, mentre la struttura ricettiva, che sarà oggetto di interventi agevolabili, ben può essere entrata nella sfera della stessa in un periodo successivo")

STRUTTURA ALBERGHIERA - Una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La struttura deve essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE AMMESSE

- alberghi
 - villaggi albergo
 - residenze turistico-alberghiere
 - alberghi diffusi
 - nonché quelle strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali
-
- Faq del Ministero
 - Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito d'imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.

- D. Nel caso in cui un'impresa alberghiera subentra in data successiva al 1° gennaio 2012 nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, può chiedere il riconoscimento del credito ?
R. Ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che la partita IVA di dettaimpresa sia esistente a tale data ?

Chiarimento del Ministero

Resta ferma la non ammissibilità al riconoscimento del credito d'imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all'interno della classifica 55.2:

- 55.20.2 Ostelli della gioventù
- 55.20.3 Rifugi di montagna
- 55.20.4 Colonie marine e montane
- 55.20.51 TUTTE LE VOCI AD ECCEZIONE DEI *RESIDENCE*
- 5.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Credito d'imposta esteso dalla legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 320 della L. 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) ha esteso il credito d'imposta nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.11 del DL 112/2008.

Saranno quindi stabilite, entro marzo 2016, le relative disposizioni applicative.

AGEVOLAZIONE (in regime de minimis) – Agevolazione massima € 200.000,00

Credito d'imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di € 200.000,00 nel periodo di imposta 2014, 2015 e 2016.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali

SPESA MASSIMA: L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di € 666.667,00 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo di 200mila euro

PRESCRIZIONE DEL CREDITO (10 anni) - Il credito d'imposta riconosciuto può essere comunque utilizzato entro 10 anni (art. 2946 c.c.)

LE SPESE SI CONSIDERANO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE secondo quanto previsto dall'articolo 109 (norme generali sui componenti del reddito d'impresa) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Viene applicato quindi il principio di competenza, non è richiesto il pagamento.

NON E' TASSATO

DEVE ESSERE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

VIENE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE con il modello F24

FONDI STANZIATI a livello nazionale: € 220 mln - *(nel limite di spese annua di 20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di 220 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili) Il 10% delle risorse è destinato a progetti relativi all'acquisto di mobili e arredi.*

NON E' CUMULABILE con altre agevolazioni - Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale

VINCOLO SUI BENI - I credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

TEMPISTICA

- Entro 60gg dalla presentazione della domanda il Ministero comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione

INTERVENTI AMMISSIBILI

1) interventi di riqualificazione edilizia

agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici
- le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
- gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso

gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

- gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

gli interventi di riqualificazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

- gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento

agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di riqualificazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

2) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

- gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
- la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
- gli interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione

3) interventi di incremento dell'efficienza energetica

- interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;
- gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni;
- gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con:
4 impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione

4) per spese per acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere

- relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- -relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinentiali
- quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive

SPESE ELEGGIBILI (art.4)

Riqualificazione edilizia

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico
- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico)
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti

- rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa

Eliminazione delle Barriere architettoniche

- rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica)
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità

Incremento dell'efficienza energetica

- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++)

Mobili e componenti d'arredo

- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenti;
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive